

***Nuove sanzioni amministrative  
fiscali dal 1° gennaio 2017***

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****ASPETTI GENERALI****D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158*****Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo***

Revisione sistematica delle **disposizioni già vigenti** mantenendo la partizione fra:

- sanzioni tributarie non penali (D.Lgs. 471/1997);
- sanzioni amministrative per le violazioni di disposizioni tributarie (D.Lgs. 472/1997).

Decorrenza -> 1° gennaio 2017

***(la legge di stabilità 2017 prevede la modifica della decorrenza al 1° gennaio 2016)***

*(L'originaria stesura del decreto, prevedeva una strana efficacia "a scadenza" – dal gennaio 2016 al dicembre 2017 – venuta meno nel testo finale, che nel comma 1 dell'art.32 differisce l'entrata in vigore solo le norme inerenti alle sanzioni tributarie ed amministrative).*

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI**

**Sanzioni afferenti alle violazioni relative l'omessa e l'infedele dichiarazione dei redditi, Irap e Iva** -> vengono irrogate in relazione del **diverso disvalore** che scaturisce dal tipo di violazione dichiarativa commessa.

**Applicazione principio di proporzionalità** -> *es.: per la dichiarazione infedele* -> se l'infedeltà:

- **deriva da condotte fraudolente** e come tali, quindi, particolarmente gravi, la sanzione viene aumentata (del 50%);
- **è di scarso profilo e/o di bassa pericolosità**, la sanzione viene ridotta (a 1/3).

**Omessa dichiarazione dei redditi e Irap** -> se la dichiarazione viene presentata entro il termine per quella dell'anno successivo e, comunque, prima dell'inizio di un controllo fiscale, la sanzione viene ridotta dal 60% al 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di € 200) -> riduzione del 50% rispetto alla misura base attuale.

**Scaduto il termine della presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** -> sanzioni torneranno nella misura ordinaria.

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI**

**Omessa dichiarazione ->** Se dalla dichiarazione omessa non risultano imposte dovute:

- *al presente* -> si applica la sanzione fissa da € 258 a € 1.032 (€ 2.065 per l'Iva);
- *dal 2017* -> si renderà operativa la sanzione fissa da € 250 a € 1.000 (€ 2.000 per l'Iva).

**Attenzione ->** se la **dichiarazione omessa** viene spontaneamente presentata entro il termine per quella dell'anno successivo, la sanzione amministrativa scende ulteriormente da € 150 a € 500 (€ 1.000 per l'Iva).

**Omessa dichiarazione dei redditi e Irap ->** anche a partire dal 2017, la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni successivi al **termine ordinario** si deve considerare **omessa**.

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI**

**Omessa dichiarazione ->** Se dalla dichiarazione omessa non risultano imposte dovute:

➤ *al presente* -> si applica la sanzione fissa da € 258 a € 1.032 (€ 2.065 per l'Iva);

➤ *dal 2017* -> si renderà operativa la sanzione fissa da € 250 a € 1.000 (€ 2.000 per l'Iva).

**Attenzione ->** se la **dichiarazione omessa** viene spontaneamente presentata entro il termine per quella dell'anno successivo, la sanzione amministrativa scende ulteriormente da € 150 a € 500 (€ 1.000 per l'Iva).

**Omessa dichiarazione dei redditi e Irap ->** anche a partire dal 2017, la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni successivi al **termine ordinario** si deve considerare **omessa**.

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI**

**Dichiarazione infedele** -> Nel caso di **dichiarazione infedele**:

➤ *al presente* -> si applica la sanzione fissa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato;

➤ *dal 2017* -> si renderà operativa per le **violazioni**:

▪ **ordinarie** -> sanzione dal 90 al 180% dell'imposta dovuta (*assenza di condotte di particolare insidiosità*);

▪ **da condotte fraudolente** -> sanzione aumenta della metà: dal 135% al 270% (*presenza di condotte insidiose*);

▪ **di scarso profilo** -> sanzione ridotta a 1/3: dal 30 al 60% (imposta accertata inferiore al 3%, nel limite di € 30.000 – o presenza di errori di competenza temporale);

▪ **non comportanti danno erariale** -> errore di competenza: sanzione fissa di € 250.

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017*****DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI****CONFRONTO -> Omessa dichiarazione con imposte dovute  
(imposte dirette, Irap e Iva)***Fino al 31 dicembre 2016*

Si applica la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di € 258.

Se il modello viene inviato entro il limite temporale di 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è possibile il ravvedimento operoso.

*Dal 1° gennaio 2017*

Con dichiarazione presentata entro il termine per quella dell'anno successivo (prima di controllo fiscale), si applica la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta con un minimo di € 200.

In caso contrario le sanzioni rimangono dal 120% al 240% con un minimo di € 250.

Ravvedimento possibile nei 90 giorni.

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI****CONFRONTO -> Omessa dichiarazione senza imposte dovute  
(imposte dirette, Irap e Iva)**

<i>Fino al 31 dicembre 2016</i>	<i>Dal 1° gennaio 2017</i>
<p>Si applica la sanzione da € 258 a € 1.032 (€ 2.065 per Iva).</p> <p>La sanzione può essere aumentata fino al doppio nei riguardi dei soggetti con partita Iva tenuti alla redazione e tenuta delle scritture contabili.</p>	<p>Si applica la sanzione da € 250 a € 1.000 (€ 2.000 per Iva).</p> <p>Con adempimento dichiarativo presentato entro il termine per quella del periodo d'imposta successivo, la sanzione varia da € 150 a € 500 (€ 1.000 per Iva) con aumento fino al doppio per contribuenti con partita Iva.</p>

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017***

**DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI**

**CONFRONTO -> Dichiarazione infedele  
(imposte dirette, Irap e Iva)**

*Fino al 31 dicembre 2016*

Si applica la sanzione amministrativa dal 100 a 200%

➤ dell'imposta dovuta;

o:

➤ della differenza di credito utilizzato;

se con reddito imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante.

*Dal 1° gennaio 2017*

Si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% dell'imposta, che in caso di:

▪ **condotte fraudolente** -> aumenta della metà (dal 135% al 270%);

▪ **imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e, comunque, non supera € 30.000** -> si riduce a 1/3 (dal 30 al 60%);

▪ **assenza di danno erariale** -> errore di competenza sull'imputazione dei costi = sanzione in misura fissa di € 250.

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA**

La sanzione che, allo stato attuale è fissata in misura percentuale variabile dal 100% al 200% diventa:

- **sanzione-base** -> dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso del periodo d'imposta;
- **sanzione in misura fissa** -> da € 250 a € 2.000, operativa al posto di quella base, quando la ritardata registrazione o certificazione non incide sulla liquidazione periodica e, quindi, sul pagamento del tributo.

N.B.: al c. 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, è stata disciplinata l'indebita detrazione Iva, con riduzione della sanzione-base dal 100% al 90%.

**Introduzione sanzione in misura fissa non fa venire meno il comma 2 del medesimo art. 6 del D.Lgs. 471/1997** -> irrogazione sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065 che diventa da € 250 a € 2.000), per il mancato rispetto degli obblighi previsti in relazione alla documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile.

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017***

**FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA**

**CONFRONTO -> Fatturazione e registrazione -> operazioni soggette ad Iva  
(art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997)**

*fino al 31 dicembre 2016*

Si applica la sanzione  
**dal 100 al 200%**  
dell'imposta relativa all'imponibile  
non correttamente documentato o  
registrato nel corso del periodo  
d'imposta

*dal 1° gennaio 2017*

Si applica la sanzione amministrativa **dal 90 al 180%** dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso del periodo d'imposta.

**Riduzione della sanzione da applicarsi al posto di quella base** -> in misura fissa da € 250 a € 2.000) quando la ritardata registrazione/certificazione non incide sulla liquidazione periodica e, quindi, sul pagamento del tributo.

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017***
**FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA**

**CONFRONTO -> Fatturazione e registrazione -> operazioni non soggette ad Iva, non imponibili o esenti  
(art. 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997)**

*fino al 31 dicembre 2016*

Si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Se, però, la violazione non ha inciso sul tributo (Iva) e non ha riflessi nemmeno ai fini delle dirette -> si applica la sanzione in misura fissa da € 258 a € 2.065.

*dal 1° gennaio 2017*

cedente/prestatore -> soggetto autore della violazione.

La sanzione rimane fissata dal 5% al 10%, ma oltre alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette comprende anche le operazioni di reverse charge.

Se la violazione non ha inciso sul tributo (Iva) e non ha riflessi nemmeno ai fini delle dirette -> si applica la sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000.

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017**

**NUOVE SANZIONI PER LE OPERAZIONI DI INVERSIONE CONTABILE**

La sanzione dal 90 al 180% dell'Iva si applica solo per le ipotesi in cui la corretta applicazione del *reverse charge* avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito Iva

Per errore sull'applicazione o meno del regime (*reverse charge* in luogo dell'Iva e viceversa) -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000

Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del *reverse charge* è determinata da intenti fraudolenti, la sanzione applicabile è quella ordinaria -> dal 90 al 180% dell'imposta

Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile -> sanzione in misura fissa, compresa tra € 500 e € 20.000

## Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017

### NUOVE SANZIONI PER LE OPERAZIONI DI INVERSIONE CONTABILE

La sanzione dal 90 al 180% dell'Iva si applica solo per le ipotesi in cui la corretta applicazione del *reverse charge* avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito Iva

Per errore sull'applicazione o meno del regime (*reverse charge* in luogo dell'Iva e viceversa) -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000

Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del *reverse charge* è determinata da intenti fraudolenti, la sanzione applicabile è quella ordinaria -> dal 90 al 180% dell'imposta

Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile e la fattura ricevuta è stata **totalmente occultata (non registrata, neanche ai fini delle imposte dirette)** -> sanzione proporzionale dal 5 al 10%, con un minimo di € 1.000

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****NUOVE SANZIONI PER LE OPERAZIONI DI INVERSIONE CONTABILE**

La nuova versione del comma 9-bis estende l'applicazione della disciplina sanzionatoria in tema di *reverse charge* a tutte le forme di inversione contabile previste dal sistema Iva.

In pratica, le nuove regole si applicano:

- a tutte le ipotesi contemplate dall'art. 17 del decreto Iva -> operazioni soggette al *reverse charge*;
- all'art. 34, comma 6, secondo periodo, del decreto Iva -> acquisto da agricoltori esonerati (ipotesi di emissione autofattura);
- all'art. 74, commi 7 e 8, del decreto Iva -> acquisti di rottami e cascami e con integrazione del documento;
- agli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, del D.L. 331/1993 -> operazioni intracomunitarie e con integrazione del documento.

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017***

**NUOVE SANZIONI PER LE OPERAZIONI DI INVERSIONE CONTABILE**

**Sanzione proporzionale** -> dal 90 al 180% dell'imposta, rimane in vigore solo per le ipotesi di violazioni più gravi, in cui l'omissione o il ritardo generano pregiudizio per gli interessi erariali (casi in cui il puntuale adempimento degli obblighi dell'inversione contabile avrebbe generato, in capo al cessionario o al committente, una posizione di debito ai fini Iva).

**Esempio** -> chi riceve il documento non risulta legittimato a computare in detrazione l'Iva a credito per ragioni di carattere:



**soggettivo** -> pro rata di detraibilità;

**oggettivo** -> casi di indetraibilità specifica ex art. 19-bis1 del decreto Iva.

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****NUOVE SANZIONI PER LE OPERAZIONI DI INVERSIONE CONTABILE**

~~Imposta applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell'applicazione del *reverse charge* -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000 in capo al cessionario/committente (acquirente) -> soggetto debitore dell'imposta (solidarietà del cedente/prestatore). È, comunque, fatto salvo il diritto alla detrazione e viene evitato l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al cessionario/committente (acquirente).~~

**Imposta erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione contabile in luogo dell'assolvimento ordinario -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10.000 in capo al cedente/prestatore.** Salvaguardato il diritto alla detrazione del cessionario, senza alcun obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al cedente/prestatore. Prevista la solidarietà del cessionario/committente con il cedente/prestatore, che in è il vero debitore dell'imposta.

**Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del *reverse charge* e viceversa è determinata da intenti fraudolenti -> applicazione di una sanzione più grave in capo al cessionario/committente: ~~dal 90 al 180% dell'imposta.~~**

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017*****NUOVE SANZIONI PER LE OPERAZIONI DI INVERSIONE CONTABILE****Inversione contabile-errata/omessa registrazione**

**Se il cedente/prestatore emette correttamente la fattura senza applicazione dell'imposta e il cessionario/committente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile -> si applica una sanzione, in misura fissa, compresa tra € 500 e € 20.000 -> Se, però, la fattura ricevuta viene occultata (e manca anche la registrazione ai fini delle imposte dirette) -> sanzione applicabile: dal 5 al 10%, commisurata all'imponibile (minimo: € 1.000).**

**Se il cedente/prestatore non emette la fattura entro quattro mesi dall'operazione e il cessionario/committente non provvede alla sua corretta regolarizzare, entro trenta giorni dall'omissione -> sanzione applicabile: dal 5 al 10%, commisurata all'imponibile (minimo: € 1.000). Oltre alla sanzione per indebita detrazione, viene comminata anche quella per infedele dichiarazione.**

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017***

**DICHIARAZIONI DI INTENTO (COMMA 4-BIS DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 471/1997)**

Il fornitore che effettua operazioni non imponibili:

➤ prima di aver ricevuto dall'esportatore abituale la dichiarazione di intento;

*oppure:*

➤ prima di aver riscontrato telematicamente l'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate;

**è attualmente sanzionato, per un importo dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.**

**Il decreto di riforma prevede che la sanzione sarà applicata in misura fissa, per un importo variabile da € 250 a € 2.000.**

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI**

**Regola ->** applicazione della sanzione pari al 30% per gli omessi e carenti versamenti periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

**Versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni ->** sanzione amministrativa ridotta alla metà.

In pratica, il tardivo versamento sarà sanzionato nella misura ridotta del 15%, anziché con il 30%.

Viene anche stabilito che per i versamenti effettuati **entro 15 giorni (dal 1° al 14° giorno)** la sanzione base è ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, nonché l'operatività del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI****Omessi o carenti versamenti**

**Esempio** -> Versamento Iva del mese di ottobre di € 60.000, effettuato con ritardo di 10 giorni. La sanzione dovuta sarà pari a

$$0,10 \times 10 = 1\%$$

Sanzione dovuta: 1% di € 60.000 = € 600 (al presente la sanzione dovuta è pari al 2% o allo  $0,2 \times 10 = 2\%$  e dunque pari a € 1.200).

**Ravvedimento effettuato:**

- **nei 30 giorni dalla scadenza** -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3% all'1,50%;
- **dal 31.mo giorno al 90.mo giorno dalla scadenza** -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa dal 3,33% all'1,67%.

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017*****VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI****Omessi o carenti versamenti**

In tutti i casi di violazione per tardivi versamenti (non ravveduti) effettuati nel termine di 90 giorni, l'Agenzia delle entrate irrogherà, tramite la notifica della «Comunicazione di irregolarità», la sanzione ridotta del 15%, con possibilità di beneficiare della riduzione:

- a **1/3**, in caso di pagamento nel termine di trenta;  
o:
- al **5%** in luogo dell'attuale **10%**, in caso di pagamento nei novanta giorni dalla notifica.

Analogamente, in caso di violazioni rilevabili ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, la **sanzione ridotta a 2/3** sarà pari al **10%** in luogo dell'attuale **20%**.

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI****Indebite compensazioni**

Nel caso di utilizzo:

- **di un'eccedenza o di un credito di imposta esistenti in misura superiore a quello spettante** -> si rende applicabile la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
- **in compensazione di crediti inesistenti** -> si rende applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell'entità misura dei crediti medesimi;  
senza alcuna possibilità di definizione agevolata.

**Credito inesistente** -> quello mancante, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del decreto Iva.

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017*****VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI****Utilizzo di crediti inesistenti**

- confermata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito;
- viene meno l'aggravante per l'utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore a € 50.000 (*nella previgente disciplina sanzionata in misura pari al 200% del credito compensato*).

**Attenzione** -> non possono considerarsi crediti inesistenti quelli utilizzati in compensazione in eccesso rispetto all'importo risultante dalla dichiarazione presentata.

**Esempio** -> contribuente che a fronte di un credito Irpef scaturente dal modello Unico PF presentato di € 5.600 utilizza in F24 un importo di € 6.500.

***Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017*****VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI****Utilizzo di crediti inesistenti**

Se si verifica tale situazioni:

- per rettificare gli errori commessi nella determinazione delle imposte;
- per contestare un non corretto riporto delle eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

nella liquidazione automatica l'Agenzia delle entrate rileverà l'errore compilativo ed emetterà la **«comunicazione di irregolarità per la definizione bonaria»**, consentendo al contribuente che procedere a corrispondere il tributo e gli interessi

**entro 30 giorni dalla sua ricezione**

**con il beneficio della riduzione a 1/3 delle sanzioni.**

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017****VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI****Omessi e/o carenti versamenti**

Il comma 2-bis dell'art. 15 del D.Lgs. 471/1997, sanziona l'omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita compensazione, con una sanzione fissa di € 100 (diminuita rispetto agli attuali € 154).

Tale sanzione viene ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

Nel caso di **presentazione di un modello F24 a saldo zero**, la sanzione dovuta sarà pari a:

- **1/9 di € 50**, in caso di presentazione entro 5 giorni lavorativi successivi (ovvero € 5,56);
- **1/9 di € 100**, in caso di presentazione del modello entro 90 giorni (ovvero € 11,11).

**Sanzioni amministrative fiscali dal 1° gennaio 2017**
**VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI**
**Costo del ravvedimento-Omesso o tardivo versamento**

<i>Termine di versamento</i>	<i>Sanzione piena</i>	<i>Sanzione ridotta</i>
Entro 14 giorni dalla scadenza	<b>Da 1% a 14%</b>	1/10 della sanzione dovuta (o 0,1% per ogni giorno di ritardo)
Dal 15° al 30° giorno	<b>15%</b>	1/10 della sanzione dovuta (o 1,5%)
Dal 31° ai 90° giorno	<b>15%</b>	1/9 della sanzione dovuta (o 1,67%)
dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	<b>30%</b>	1/8 della sanzione dovuta (o 3,75%)
entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	<b>30%</b>	1/7 della sanzione dovuta (o 4,28%)
oltre 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	<b>30%</b>	1/6 della sanzione dovuta (o 5%)